



PIETRO COPPINI
NOTAIO

ALLEGATO "D" AL NUMERO 1433/1014 REPERTORIO

STATUTO

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA ODV

CAPO I

ORIGINI - ELEMENTI GIURIDICI - PRINCIPI ISPIRATORI

ART. 1 - ORIGINI

L'Arciconfraternita di Misericordia e Istituzioni Riunite in Siena discende storicamente dalla Compagnia di Sant'Antonio Abate e - secondo la tradizione - trae le sue origini ideali dalla Congregazione dei Fratelli della Misericordia dei Poveri di Cristo, denominata anche Compagnia degli Oblati e in seguito Casa della Misericordia, istituita alla metà del XIII secolo dal Beato Andrea Gallerani.

L'Arciconfraternita di Misericordia e Istituzioni Riunite in Siena fu eretta in Ente morale con Sovrano Rescritto del 29 marzo 1833 del Granduca di Toscana e in seguito riconosciuta come Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

A tale Ente facevano capo, con contabilità separata:

- il Camposanto Monumentale, costruito dall'Arciconfraternita dall'anno 1843, fuori dalla Porta Tufi, di esclusiva proprietà della medesima, originariamente destinato alla tumulazione, con rito religioso, delle salme dei Confratelli;
- le cosiddette "Istituzioni Riunite", aventi personalità giuridica autonoma, ovvero:

a) l'Asilo Puggelli Ciani per Convalescenti, destinato essenzialmente ai ricoverati dimessi dall'Ospedale S. Maria della Scala;

b) l'Asilo dei Vecchi Impotenti al lavoro indigenti;

c) la Fondazione Marchini, deputata all'erogazione di borse di studio agli studenti in Agronomia.

ART. 2 - ELEMENTI GIURIDICI

L'Arciconfraternita di Misericordia di Siena ha acquisito personalità giuridica di diritto privato con delibera del Consiglio Regionale della Toscana del 18 luglio 1995 n. 281.

L'Arciconfraternita di Misericordia di Siena è iscritta, dal 29 settembre 2004, al n. 409 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, quale Organismo di Volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266), come riconosciuto dalla Regione Toscana con Decreto Presidenziale del 26 settembre 1994 n. 1073 e come tale iscritta nell'apposito Registro Regionale al n. SI-68.

L'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, infine, adeguandosi alla normativa del Codice Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successivi Decreti di attuazione) e preve opportune modifiche statutarie, è iscritta con Codice Fiscale 00081260523 e numero di Repertorio 84190 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS - Regione Toscana).

L'Arciconfraternita di Misericordia di Siena è altresì, secondo l'Ordinamento canonico, una Associazione di fedeli laici della Chiesa, ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, fin dalle sue origini, è una istituzione su base volontaria che persegue esclusivamente finalità di carità e fraternità cristiana, di solidarietà e promozione sociale, mediante l'esercizio delle opere di misericordia spirituali e corporali in soccorso dei singoli e delle comunità, secondo i principi del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, promuovendo e tutelando i diritti fondamentali e inviolabili delle persone, in particolare la salute e la dignità umana.

ART. 4 - ELEMENTI DISTINTIVI - PATRONO

Lo stemma dell'Arciconfraternita e la veste storica traggono la loro origine dai primitivi elementi simbolici utilizzati dall'antica Casa della Misericordia e sono comuni a tutte le Confraternite di Misericordia d'Italia.

Il Patrono dell'Arciconfraternita è Sant'Antonio Abate, festeggiato il 17 gennaio di ogni anno. La Copatrona dell'Arciconfraternita è la Madonna della Stella, festeggiata l'ultima domenica di settembre di ogni anno.

CAPO II

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE

ART. 5 - DENOMINAZIONE

L'Arciconfraternita di Misericordia e Istituzioni Riunite in Siena, adeguandosi alla normativa del Terzo Settore, dal 2021 ha assunto la denominazione di "Arciconfraternita di Misericordia di Siena ODV", nel prosieguo semplicemente Misericordia o Arciconfraternita.

ART. 6 - NATURA

L'Arciconfraternita è un Ente del Terzo Settore e più specificatamente una Organizzazione di Volontariato che svolge le proprie attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività dei propri Volontari.

Essa ha durata illimitata, ha strutture democratiche e cariche sociali elettive e gratuite ad eccezione del Presidente dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.

ART. 7 - SEDE

L'Arciconfraternita ha sede legale e amministrativa in Siena. Essa ha sedi operative periferiche - c.d. Sezioni Territoriali e Distaccamenti Territoriali - sia nel Comune di Siena, sia in altri Comuni della Provincia di Siena, che operano su delega, come disciplinate nel Regolamento Generale. La costituzione di nuove Sezioni Territoriali necessita dell'autorizzazione preventiva della Confederazione Nazionale

delle Misericordie d'Italia.

L'Arciconfraternita risiede nel territorio dell'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino.

CAPO III

SCOPO - ATTIVITA' - PATRIMONIO

ART. 8 - SCOPO

L'Arciconfraternita ha per scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o quanto meno prevalente di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 Codice Terzo Settore, meglio descritte nel successivo art. 9 dello Statuto:

A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) Interventi e prestazioni sanitarie;

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;

F) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

K) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

R) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

S) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

U) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

V) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

W) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Arciconfraternita non ha scopo di lucro, neanche indiretto, come meglio precisato nel successivo art. 15 dello Statuto.

ART. 9 - ATTIVITA'

L'Arciconfraternita può svolgere le seguenti attività:

A) Assistenza, interventi, servizi e trasporti sociali in favore delle persone che rientrano nelle c.d. categorie deboli e delle loro famiglie, in particolare di minori, anziani, infermi, ammalati e portatori di disabilità, nonché di coloro che versano in situazione di disagio psicofisico o economico;

B) Interventi e trasporto sanitario, sia di emergenza che di urgenza;

C) Trasporto di organi e sangue, preve autorizzazioni e convenzioni con le strutture sanitarie locali;

D) Promozione della donazione del sangue e dei suoi derivati, nonché del midollo osseo;

E) Assistenza ai carcerati, nelle forme e modalità consentite dalla legge;

F) Interventi di protezione civile, nelle pubbliche calamità o nelle emergenze di carattere locale, nazionale o internazionale, con propri mezzi, strutture e risorse umane, anche di concerto con il Dipartimento Protezione Civile Nazionale, gli Organi Regionali o Nazionali, o similari;

G) Promuovere iniziative e interventi di tutela e valorizzazione nel settore ambientale, culturale e/o artistico, nei limiti consenti dalla legge;

H) Promuovere, anche attraverso forme di tutela, assistenza e

informazione, azioni di sostegno a persone in particolare stato di disagio morale ed economico, soprattutto allo scopo di prevenire e/o fronteggiare i fenomeni dell'usura o del sovra indebitamento;

I) Promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato nelle attività di interesse generale svolte dall'Arciconfraternita, anche attraverso corsi di formazione e incontri aperti a tutta la cittadinanza;

L) Promuovere la formazione, l'informazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle tecniche sanitarie e dell'intervento di primo soccorso, del trasporto sanitario e sociale in favore dei Confratelli e Consorelle e di tutta la cittadinanza, nonché di tutte le categorie di persone cui quanto sopra può rendersi utile, come ad esempio datori di lavoro e lavoratori, professionisti, insegnanti e studenti di scuole di ogni grado e università;

M) Organizzare, per tutti i Confratelli e Consorelle e la cittadinanza, incontri su argomenti di interesse sociale tesi a educare e sviluppare la coscienza civica, promuovendo la tutela dei diritti umani;

N) Organizzare manifestazioni culturali, ricreative, sportive e similari, confacenti ai fini istituzionali;

O) Sensibilizzare al contrasto della violenza di genere attraverso attività psico-educative.

ART. 10 - ALTRE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Arciconfraternita può svolgere, previa opportuna modifica dello Statuto, altre attività di interesse generale non previste nel precedente art. 8 del medesimo, già attualmente contemplate dall'art. 5 Codice Terzo Settore o che in futuro saranno ammesse dalla legislazione in materia (come previsto dall'art. 5, 2 comma Codice Terzo Settore).

ART. 11 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Arciconfraternita può esercitare, a norma dell'art. 6 Codice Terzo Settore (e successivi Decreti di attuazione), attività diverse da quelle di interesse generale elencate nel precedente art. 8 dello Statuto - o che saranno svolte in futuro, ai sensi del precedente art. 10 del medesimo - purché di natura strumentale e secondaria rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

Gli utili e i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività diverse saranno reinvestiti nelle attività di interesse generale elencate nel precedente art. 8 dello Statuto.

La decisione sullo svolgimento, da parte dell'Arciconfraternita, di tali attività diverse spetta al Magistrato e non necessita di modifiche statutarie.

ART. 12 - RACCOLTA FONDI

L'Arciconfraternita può esercitare, in conformità all'art. 7 Codice Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso

la richiesta a terzi di donazioni, liberalità, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i benefattori, con il pubblico e nel rispetto altresì delle Linee Guida di emanazione ministeriale vigenti e future.

ART. 13 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Per il miglior perseguimento dei propri fini statutari, l'Arciconfraternita può intrattenere rapporti, anche convenzionali, con lo Stato, gli Enti locali e altre Istituzioni o Strutture, sia pubbliche che private.

Inoltre, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovado Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il proprio Correttore, quale assistente spirituale della medesima.

L'Arciconfraternita, previa delibera del Magistrato, può promuovere, partecipare o aderire a società - anche cooperative - associazioni, fondazioni, confederazioni e organismi vari, nonché a reti associative di carattere provinciale, regionale o nazionale che perseguono finalità affini.

ART. 14 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Arciconfraternita, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Arciconfraternita è indivisibile ed è costituito:

I) Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Arciconfraternita;

II) Da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

L'Arciconfraternita trae i mezzi economici per il proprio funzionamento e il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

A) Quote e contributi annuali dovuti dai Confratelli e Consorelle, il cui importo viene stabilito periodicamente dal Magistrato;

B) Raccolta fondi, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nonché contributi di natura non corrispettiva da parte di benefattori, singoli privati o enti/organizzazioni privati o pubblici;

C) Contributi dello Stato, di Enti locali e di istituzioni pubbliche o private anche finalizzati al sostegno economico di una o più specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

D) Rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività di interesse generale, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e

strumentali nei limiti di cui all'art. 6 Codice Terzo Settore;

E) Contributi comunitari e di organismi internazionali;

F) Contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi conformi a quanto previsto dal Codice Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

G) Donazioni e lasciti testamentari;

H) Entrate derivanti dalle attività di interesse generale previste all'art. 8 dello Statuto;

I) Entrate derivanti da prestazioni di servizi sanitari o sociali in convenzione secondo la normativa vigente;

L) Proventi, redditi o altre entrate derivanti dall'esercizio di attività secondarie e strumentali;

M) Qualsiasi tipo di provento derivante dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Arciconfraternita;

N) Ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo patrimoniale, comunque di origine compatibile con le finalità dell'Arciconfraternita.

ART. 15 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Arciconfraternita, nonché gli utili e avanzi di gestione sono utilizzati e reinvestiti per lo svolgimento delle attività di carattere generale previste dall'art. 8 dello Statuto e pertanto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Confratelli e Consorelle, lavoratori dipendenti o collaboratori comunque remunerati, membri degli Organi associativi, ciò anche in caso di cessazione individuale, per qualunque causa, del rapporto di appartenenza all'Arciconfraternita.

ART. 16 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Arciconfraternita, il patrimonio residuo della medesima verrà devoluto secondo quanto stabilito dall'art. 36 del presente Statuto e dall'art. 9 Codice Terzo Settore e successive sue modificazioni.

CAPO IV

APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA

NORME COMUNI

ART. 17 - APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA

Possono far parte dell'Arciconfraternita tutti coloro - persone fisiche o altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (questi ultimi solo se con finalità simili alla medesima e comunque nei limiti di legge) - che condividono i suoi principi ispiratori, le sue finalità e le attività

caritative e solidaristiche dalla medesima svolte - intesi nel loro complesso come la sua essenza identitaria - e che si impegnano a rispettare e osservare il suo Statuto e i suoi Regolamenti interni.

L'Arciconfraternita è un Ente del Terzo Settore a carattere democratico e aperto, pertanto il numero degli appartenenti alla medesima è illimitato.

Tutti gli appartenenti all'Arciconfraternita tradizionalmente e indistintamente si chiamano Confratelli e Consorelle.

Lo status di Confratello e Consorella ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 21 dello Statuto; tale status è di carattere strettamente personale e pertanto è intrasmissibile a qualsiasi titolo.

Tutti i Confratelli e Consorelle si impegnano a sostenere moralmente e materialmente l'Arciconfraternita, in particolare con il pagamento di quote e contributi annuali.

I Confratelli e le Consorelle che non prestano volontariato attivo assumono la qualifica di Sostenitori, iscritti in apposito registro in quanto aderenti non associati, comunque soggetti a tutte le norme del presente Capo IV.

La qualità di Sostenitore non è incompatibile con una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o di altro genere comunque retribuito dall'Arciconfraternita.

I Confratelli e le Consorelle che prestano volontariato attivo assumono la qualifica di Volontari e sono soggetti, oltre alle norme del presente Capo IV, alle più specifiche norme del Capo V dello Statuto.

Tutti i Confratelli e le Consorelle possono liberamente decidere, al momento di iscrizione all'Arciconfraternita o successivamente, di voler svolgere volontariato attivo o essere Sostenitore, mediante comunicazione scritta al Segretario Generale dell'Arciconfraternita, che procederà alla tempestiva cancellazione/iscrizione nei relativi registri.

ART. 18 - REQUISITI DI ISCRIZIONE QUALI CONFRATELLI O CONSORELLE DELL'ARCICONFRATERNITA

Per essere iscritti come Confratelli e Consorelle all'Arciconfraternita, secondo le modalità previste al successivo art. 19 dello Statuto, occorre dichiarare, sotto la propria responsabilità civile e penale, di possedere - oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti in materia - al momento della domanda i seguenti requisiti, impegnandosi altresì a mantenerli una volta iscritti:

A) Aver compiuto la maggiore età o, in caso di minore, essere autorizzato dagli esercenti la responsabilità genitoriale;

B) Avere una condotta integra sotto il profilo legale, morale e sociale;

C) Non esercitare attività o appartenere ad altre associazioni aventi scopi in contrasto con i principi ispiratori dell'Arciconfraternita, partecipare o avere

cariche in organismi o enti pubblici o privati che comunque possono dar luogo a conflitti di interessi;

D) Condividere i principi cristiani ispiratori dell'Arciconfraternita o comunque rispettare i valori, finalità e attività caritative e solidaristiche svolte dalla medesima per il bene della collettività;

E) Impegnarsi all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Arciconfraternita.

ART. 19 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

Coloro che vogliono appartenere all'Arciconfraternita devono presentare al Provveditore una domanda scritta in cui dichiarare di:

A) Possedere i requisiti di cui al precedente art. 18 dello Statuto;

B) Essere eventualmente iscritto ad altre Misericordia d'Italia, indicando nel caso le cariche ivi ricoperte o gli incarichi svolti;

C) Scegliere di praticare il Volontariato attivo, ovvero di assumere la qualifica di Sostenitore non associato.

Il Provveditore, ricevuta la domanda, si fa carico di presentarla al primo Magistrato utile, al quale spetta la delibera del suo accoglimento, sulla base dello Statuto e dei Regolamenti interni.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato tempestivamente al richiedente, a cura del Segretario Generale dell'Arciconfraternita, per raccomandata AR o altro mezzo legalmente riconosciuto. Il richiedente, la cui domanda sia stata respinta, può presentare, entro quindici giorni dalla suddetta notifica, una contestazione scritta al Collegio dei Probiviri, che deciderà sulla medesima come meglio precisato all'art. 50 dello Statuto.

ART. 20 - DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI E CONSORELLE

Tutti i Confratelli e Consorelle hanno il diritto di:

A) Assistere alle Assemblee;

B) Usufruire di servizi e prodotti, partecipare a corsi di formazione, incontri culturali, cerimonie, celebrazioni istituzionali o iniziative varie dell'Arciconfraternita;

C) Frequentare i locali e le aree istituzionali con decoro e rispetto di chi vi opera e lavora, degli arredi e delle attività che vi si stanno svolgendo;

D) Consultare i Bilanci e i Libri Sociali dell'Arciconfraternita, previa richiesta al Segretario Generale ed esclusivamente presso la sede della medesima;

E) Segnalare al Magistrato, nonché ai Collegi interni di controllo e garanzia, malfunzionamenti o condotte altrui contrarie allo Statuto e ai Regolamenti interni.

Tutti i Confratelli e Consorelle hanno il dovere di:

1) Osservare lo Statuto e i Regolamenti interni dell'Arciconfraternita;

2) Assolvere al pagamento delle quote/contributi annuali nei

modi e nei termini stabiliti periodicamente dal Magistrato;

3) Tenere una condotta morale e sociale irreprensibile, sia all'interno dell'Arciconfraternita che in ambito sociale;

4) Tenere, nei confronti di coloro che ricoprono cariche sociali, un comportamento corretto e di massima collaborazione;

5) Informare per iscritto il Provveditore e il Segretario Generale della propria successiva iscrizione ad altra Misericordia d'Italia.

ART. 21 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONFRATELLO E CONSORELLA

La qualità di Confratelli e Consorelle dell'Arciconfraternita, oltre che per morte, si può perdere per:

1. Recesso: ogni Confratello o Consorella può liberamente rinunciare alla sua appartenenza all'Arciconfraternita, presentando una rinuncia scritta al Provveditore.

2. Decadenza: a) per morosità ingiustificata - tale da qualificarsi decorsi 15 giorni dal sollecito scritto di adempimento da parte degli uffici amministrativi - per mancato pagamento per un biennio di quote e contributi economici annuali dovuti; b) per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 18 dello Statuto.

3. Esclusione: per comportamenti gravi, quali violazione dello Statuto e dei Regolamenti interni; danni morali e materiali all'Arciconfraternita; violazione dei diritti fondamentali di altri Confratelli e Consorelle, degli Organi dell'Arciconfraternita o delle persone assistite dalla medesima; diffusione in senso lato di dati personali/sensibili o documenti riservati custoditi dall'Arciconfraternita.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione sono deliberati dal Magistrato, su proposta del Provveditore, assunti e comunicati nei tempi e modalità previsti nel Regolamento Generale. Avverso tali provvedimenti il Confratello o la Consorella potranno presentare ricorso scritto, entro quindici giorni dalla loro notifica, al Collegio dei Proviviri, che deciderà sul medesimo secondo quanto meglio precisato nell'art. 50 dello Statuto.

Tutte le suddette cause di perdita della qualità di Confratello o Consorella comportano la cancellazione dai registri dell'Arciconfraternita.

Il Confratello o la Consorella che abbiano cessato di appartenere all'Arciconfraternita non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Le somme da costoro versate a qualsiasi titolo non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 22 - GIUBILATI

I Confratelli e Consorelle che hanno maturato cinquanta anni di pagamento del contributo economico annuale assumono il nome di Giubilati e sono esonerati vita natural durante dalla

corresponsione dello stesso, pur mantenendo inalterati tutti gli altri diritti e doveri di cui al presente Capitolo IV, nonché del Capo V ove prestino ancora volontariato attivo.

CAPO V DEI VOLONTARI

ART. 23 - IL VOLONTARIO

Il Volontario - iscritto all'Arciconfraternita in apposito registro della medesima, c.d. Registro dei Volontari - svolge per sua libera scelta attività in favore della collettività e del bene comune, in particolare attivandosi in modo continuativo e non occasionale nello svolgimento delle attività descritte negli artt. 8 e 9 dello Statuto.

Per essere iscritto come Volontario, il Confratello o la Consorella devono aver compiuto la maggiore età o aver compiuto sedici anni, ma in tal caso essere debitamente autorizzati dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'operato del Volontario è svolto in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. L'unico ringraziamento può sintetizzarsi nel tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio te ne renda merito".

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Arciconfraternita soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di altro genere, comunque retribuito dall'Arciconfraternita.

ART. 24 - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Il Volontario dell'Arciconfraternita, in regola con i pagamenti di quote e contributi annuali e non sottoposto a sospensione temporanea - oltre a quelli previsti all'art. 20 dello Statuto - ha i seguenti diritti:

A) Votare nelle Assemblee ed eleggere gli Organi associativi almeno dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel registro dei Volontari;

B) Essere eletto negli Organi associativi almeno dopo tre mesi dalla data di iscrizione nel registro dei Volontari e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'art. 55 dello Statuto;

C) Ricevere la tradizionale veste storica, nel rito di vestizione in occasione del festeggiamento del Santo Patrono dell'Arciconfraternita, e gli altri riconoscimenti, meglio descritti nel Regolamento Generale.

Il Volontario dell'Arciconfraternita - oltre a quelli previsti dall'art. 20 dello Statuto - ha i seguenti doveri:

1. Prestare il proprio operato con decoro e rispetto per la

propria divisa e l'immagine dell'Arciconfraternita, per gli strumenti e i mezzi a qualsiasi titolo detenuti o posseduti dalla medesima;

2. Prestare umanamente e rispettosamente la propria attività agli assistiti;

3. Partecipare alle riunioni dei Gruppi Operativi;

4. Tenersi aggiornato negli ambiti in cui presta la propria opera, partecipando ai vari corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Arciconfraternita o anche altrove, purché solo previa autorizzazione del Provveditore, qualora il Volontario partecipi a nome dell'Arciconfraternita medesima;

5. Rispettare i diritti fondamentali degli assistiti, con divieto di divulgazione di dati personali/sensibili dei medesimi e di dare informazioni a terzi delle proprie prestazioni nei loro confronti;

6. Rispettare, oltre lo Statuto e i Regolamenti interni, le direttive dei Gruppi Operativi e le leggi in materia di volontariato vigenti e future;

7. Tenere, nei confronti degli altri Volontari, in particolare di coloro incaricati di specifiche mansioni o rappresentanti di Gruppi Operativi, nonché nei confronti dei dipendenti addetti ai servizi (quali, ad esempio, autisti, Capo garage, ecc.) un comportamento corretto, rispettoso e di massima collaborazione.

ART. 25 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

I Volontari - oltre che essere soggetti alle cause di decadenza/esclusione elencate all'art. 21 dello Statuto - per la violazione dei doveri descritti all'art. 24 dello Statuto sono passibili dei seguenti specifici provvedimenti, in base alla gravità delle violazioni medesime:

A) Ammonizione scritta;

B) Sospensione temporanea dall'attività di volontariato;

C) Sospensione definitiva dall'attività di volontariato.

La contestazione dell'addebito e l'irrogazione del provvedimento disciplinare sono di competenza del Magistrato, su proposta del Provveditore, assunti e comunicati nei tempi e modalità previsti nel Regolamento Generale. Contro il provvedimento il Volontario può presentare, entro quindici giorni dalla sua notifica, ricorso scritto al Collegio dei Proviviri che deciderà sul medesimo, secondo quanto meglio precisato nell'art. 50 dello Statuto.

Il Volontario sospeso definitivamente può decidere di rimanere iscritto all'Arciconfraternita come Confratello o Consorella.

CAPO VI ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

ART. 26 - ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

Gli Organi dell'Arciconfraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Magistrato, il Provveditore, il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo.

CAPO VII

ASSEMBLEA

ART. 27 - L'ASSEMBLEA - NORME COMUNI

L'Assemblea è sovrana. Essa è composta da tutti i Volontari.

All'Assemblea devono essere invitati - con funzione consultiva e senza diritto di voto, se non iscritti nel registro dei volontari - i componenti del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di Controllo e il Correttore.

L'Assemblea è presieduta dal Provveditore o, in sua assenza, dal Vicario e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal componente del Magistrato più anziano per elezione o, a parità di elezione, dal più anziano di età.

Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario viene nominato tra i presenti in apertura di Assemblea.

Hanno diritto di voto tutti i Volontari iscritti nel Libro dei Volontari da almeno tre mesi antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.

Ogni Volontario ha un voto, che può esprimere personalmente e/o per rappresentanza, mediante delega scritta ad altro Volontario. Ciascun Volontario può rappresentare solo un altro Volontario.

I verbali delle Assemblee ordinaria e straordinaria devono essere sottoscritti dal Provveditore - o da chi le presiede in sua vece - e dal Segretario, e sono inseriti nell'apposito Libro delle Adunanze.

Le delibere delle Assemblee ordinaria e straordinaria sono rese pubbliche tramite la loro affissione nelle bacheche dell'Arciconfraternita e delle sedi periferiche per un periodo di almeno dieci giorni.

ART. 28 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Provveditore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicario; in via eccezionale, è convocata, nell'ordine, dal Collegio dei Probiviri, dall'Organo di Controllo o da almeno un quarto dei Volontari.

La convocazione avviene tramite avviso affisso nei locali dell'Arciconfraternita e delle sue sedi periferiche e pubblicazione su sito internet istituzionale almeno otto giorni, per l'Assemblea ordinaria, e quindici giorni per l'Assemblea straordinaria, prima della data fissata per la riunione. In tale avviso devono essere contenuti il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere stabilita anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché almeno un'ora dopo.

ART. 29 - ASSEMBLEA ORDINARIA - COMPETENZE

In via ordinaria, l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, sia per l'approvazione del Bilancio di esercizio, del Bilancio preventivo e del Bilancio Sociale, sia come Corpo Elettorale per l'elezione dei componenti degli Organi dell'Arciconfraternita.

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

A) Approvare il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e il Bilancio Sociale, corredati dalla relazione del Provveditore, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;

B) Eleggere alle relative scadenze - o revocare anticipatamente - il Provveditore e gli altri membri del Magistrato, i componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Probiviri;

C) Nominare - o revocare anticipatamente - su proposta del Provveditore, il Presidente e i componenti effettivi e supplenti dell'Organo di Controllo e, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice Terzo Settore, sempre su proposta del Provveditore, nominare il Revisore Legale dei Conti;

D) Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Provveditore di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative delibere;

E) Approvare la programmazione economico-finanziaria annuale presentata dal Provveditore di concerto con il Magistrato, nonché le entrate e le uscite di carattere straordinario, la loro provenienza e/o destinazione, prendendo, ove necessario, le opportune delibere;

F) Deliberare, su proposta del Magistrato, la costituzione, incorporazione, fusione o scioglimento di Sezioni Territoriali e Distaccamenti Territoriali;

G) Ratificare le delibere del Magistrato dal medesimo assunte in sua vece in quanto aventi carattere di urgenza;

H) Deliberare, su proposta del Consiglio Generale, previo parere del Collegio dei Probiviri e/o dell'Organo di Controllo, l'annullamento o la sospensione delle delibere del Magistrato.

I) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

J) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 30 - CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria all'art. 28 dello Statuto.

Nei successivi casi 3) e 4) il Provveditore deve convocare l'Assemblea straordinaria entro un mese dalla richiesta.

In via straordinaria l'Assemblea si riunisce:

1. Ogni qualvolta il Provveditore o il Magistrato ne

ravvisino la necessità;

2. Ove si presenti la necessità di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

3. Su richiesta scritta al Provveditore, per gravi e motivate ragioni - come ad esempio i casi previsti dall'art. 61 dello Statuto - da parte del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di Controllo o di almeno un quarto dei Volontari;

4. Su richiesta scritta e motivata al Provveditore da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per iniziative di carattere generale che coinvolgono anche l'Arciconfraternita.

ART. 31 - QUORUM COSTITUTIVO

L'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea - ordinaria o straordinaria - è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tale numero sia almeno il quadruplo dei componenti del Consiglio Generale.

ART. 32 - QUORUM DELIBERATIVO

L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi di persona o per delega. In caso di parità, il voto di chi presiede l'Assemblea vale il doppio. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Il Provveditore, i componenti il Magistrato e i Consiglieri non hanno diritto di voto nelle delibere che li riguardano personalmente o che investono la loro responsabilità nei confronti dell'Arciconfraternita. I componenti del Magistrato non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il Bilancio e il Bilancio sociale.

Nelle delibere che riguardano la responsabilità dei membri degli Organi dell'Arciconfraternita la votazione avviene a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto può avvenire anche in ogni altro caso in cui il Provveditore, o chi presiede l'Assemblea, lo ritenga opportuno.

ART. 33 - COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea straordinaria, sentito il parere preventivo non vincolante del Consiglio Generale, previa apposita convocazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, spettano le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti, sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale, sullo scioglimento dell'Arciconfraternita e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, sulla trasformazione, fusione, scissione o incorporazione della medesima con (o in) altre associazioni, secondo quanto previsto più dettagliatamente nei successivi artt. 34, 35,

36, 37 dello Statuto.

ART. 34 - MODIFICHE DELLO STATUTO

La proposta delle modifiche statutarie spetta al Magistrato di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta e motivata da parte di un numero non inferiore a un quarto dei Volontari.

La proposta delle modifiche statutarie necessita del previo parere favorevole dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri.

Sono espressamente vietate le modifiche delle norme dello Statuto in contrasto con i principi ispiratori dell'Arciconfraternita, in particolare dell'art. 3 del medesimo.

L'Assemblea è validamente costituita con i quorum previsti all'art. 31 dello Statuto, maggiorati di uno. Per l'approvazione delle modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, di persona o per delega, in Assemblea.

ART. 35 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO GENERALE

La proposta delle modifiche del Regolamento Generale spetta al Magistrato di sua iniziativa, ovvero su richiesta scritta e motivata da parte di un numero non inferiore a un quarto dei Volontari.

La proposta delle modifiche del Regolamento Generale necessita del previo parere favorevole dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea è validamente costituita con i quorum previsti all'art. 31 dello Statuto, maggiorati di uno. Per l'approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, di persona o per delega, in Assemblea.

ART. 36 - SCIoglimento DELL'ARCICONFRATERNITA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Arciconfraternita non può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta e irreversibile impossibilità del suo funzionamento o il venir meno del numero minimo di Volontari previsto dall'art. 32 Codice Terzo Settore e sue successive modificazioni

La delibera sullo scioglimento dell'Arciconfraternita spetta all'Assemblea straordinaria, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Provveditore o dal Delegato della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Alla medesima, previo tempestivo invito scritto, deve partecipare, tramite un proprio rappresentante delegato, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita.

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina tre liquidatori - scelti preferibilmente tra i Volontari. Nella medesima delibera si decide altresì la devoluzione del

patrimonio residuo dell'Arciconfraternita ad altro Ente del Terzo Settore avente analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In deroga agli artt. 31 e 32 del presente Statuto, per la delibera di scioglimento dell'Arciconfraternita occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei Volontari e della speciale maggioranza (ovvero almeno i tre quarti dei Volontari), di cui all'art. 21, 3 comma c.c.

ART. 37 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Arciconfraternita, previo parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e secondo quanto previsto dall'art. 42 bis c.c.

L'Assemblea straordinaria, per quanto sopra, è validamente costituita con i quorum previsti all'art. 31 dello Statuto, maggiorati di uno. Le delibere sono validamente assunte con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, di persona o per delega.

CAPO VIII

CONSIGLIO GENERALE

Art. 38 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio Generale è l'Organo consultivo dell'Arciconfraternita. Esso è composto complessivamente da diciotto Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Volontari.

I Consiglieri decadono qualora siano assenti ingiustificati per almeno tre adunanze consecutive e non sono sostituiti fino alla tornata elettorale più prossima, secondo quanto meglio precisato nell'art. 57 dello Statuto.

ART. 39 - CONVOCAZIONE E ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è convocato prima di ogni Assemblea ordinaria o straordinaria dal Provveditore ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicario; in mancanza di questi, dal membro del Magistrato più anziano per elezione o, a parità di elezione, dal più anziano di età.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta, contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale comunicazione deve essere inviata, anche in via telematica, almeno dieci giorni prima della data fissata. La seconda convocazione può essere indetta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

Il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando interviene la metà più uno dei Consiglieri.

I pareri e le decisioni del Consiglio Generale sono validi con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. In caso di parità, il voto di chi presiede il Consiglio Generale vale il doppio.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano di diritto i componenti del Magistrato e devono essere invitati - con funzione consultiva e senza diritto di voto - i componenti del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo e il Correttore.

Segretario del Consiglio Generale è il Segretario Generale dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario viene nominato in apertura del Consiglio medesimo.

I verbali del Consiglio Generale devono essere sottoscritti da chi lo presiede e dal Segretario, ed essere inseriti nell'apposito Libro delle Adunanze del Consiglio Generale.

ART. 40 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE

Al Consiglio Generale sono attribuite funzioni consultive sugli argomenti dell'ordine del giorno delle successive assemblee ordinaria o straordinaria, al fine di esprimere il proprio preventivo parere non vincolante.

Al Consiglio Generale spetta inoltre:

- A) Proporre all'Assemblea ordinaria, previo parere del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo, l'annullamento o la sospensione delle delibere del Magistrato;
- B) Nominare i componenti della Commissione Elettorale e il suo Presidente, tutti scelti tra i Volontari, secondo quanto previsto nel Regolamento Generale.
- C) Esaminare qualsiasi altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Magistrato, dal Collegio dei Probiviri, dall'Organo di Controllo o da almeno cinque Consiglieri.

CAPO IX MAGISTRATO

ART. 41 - FUNZIONE E COMPOSIZIONE

Il Magistrato è l'Organo di governo dell'Arciconfraternita cui spetta l'amministrazione, la direzione e la soprintendenza generale della medesima.

Il Magistrato è composto dal Provveditore e da otto Conservatori - di cui uno con funzione di Vicario - tutti eletti tra i Volontari dall'Assemblea ordinaria.

ART. 42 - VICARIO

Nella prima riunione convocata dopo le elezioni, su proposta del Provveditore, il Magistrato elegge tra i Conservatori il Vicario. Questi non può essere un Conservatore al suo primo anno del suo primo mandato nel Magistrato.

Il Vicario resta in carica un anno e il suo incarico è rinnovabile.

Il Vicario collabora con il Provveditore e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce anche legalmente.

ART. 43 - CONSERVATORI

I Conservatori - compreso il Vicario - esercitano collettivamente le attribuzioni del Magistrato, e individualmente svolgono gli incarichi che annualmente, su proposta del Provveditore e approvati dal Magistrato, vengono

loro singolarmente affidati o confermati nella prima adunanza successiva alle elezioni.

In particolare, i Conservatori soprintendono alla direzione, al coordinamento e alla gestione di uno o più dei settori, quali, in via esemplificativa, ma non esaustiva: Amministrazione Economica, Camposanto Monumentale, Casa di Riposo e di Accoglienza, Patrimonio mobiliare e immobiliare, Direzione dei Servizi, Sezioni Territoriali e Distaccamenti Territoriali.

Nello svolgimento dei loro compiti i Conservatori devono mantenere il più ampio spirito di collaborazione con il Provveditore, il Vicario e gli altri membri del Magistrato.

I Conservatori non possono impegnare l'Arciconfraternita, nel settore di loro competenza, oltre i limiti di spese ordinarie loro concessi dal Magistrato. Le spese straordinarie, sempre riferite al settore di sua competenza, devono essere sottoposte dal Conservatore all'approvazione dal Magistrato.

Ai sensi dell'art. 18 c.c., i componenti del Magistrato sono responsabili verso l'Arciconfraternita secondo le norme sul mandato (artt. 1710 e ss. c.c.).

ART. 44 - CONVOCAZIONE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qual volta il Provveditore lo ritenga necessario, o qualora sia presentata domanda formale al Provveditore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

In via eccezionale il Magistrato può essere convocato, con richiesta scritta e motivata, anche dal Collegio dei Probiviri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione all'adunanza è comunicata dal Provveditore a tutti i componenti del Magistrato, almeno cinque giorni prima della data fissata, e deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o in via telematica in caso di necessità e urgenza.

Alle riunioni del Magistrato devono essere invitati - con funzione consultiva e senza diritto di voto - i componenti del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo e il Correttore.

Ove Il Provveditore e i membri del Magistrato lo ritengano opportuno per la trattazione di determinati argomenti, possono essere invitati al Magistrato medesimo i Rappresentanti delle Sezioni Territoriali e dei Distaccamenti Territoriali, i Referenti dei Gruppi Operativi, nonché i Consiglieri o i Volontari che rivestono incarichi speciali o che hanno una specifica competenza professionale, nonché professionisti anche non appartenenti all'Arciconfraternita.

ART. 45 - ADUNANZE E DELIBERE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è presieduto dal Provveditore ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vicario, e, in mancanza di quest'ultimo, dal Conservatore più anziano per elezione o, a

parità di elezione, dal più anziano di età.

I componenti che per cinque riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e saranno sostituiti al primo turno utile di elezioni.

Svolge le funzioni di Segretario del Magistrato il Segretario Generale dell'Arciconfraternita; in caso di sua assenza o impedimento, il Magistrato, in apertura di seduta, nomina come Segretario uno dei Conservatori.

Il Magistrato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le delibere sono validamente prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Provveditore o di chi presiede il Magistrato.

Le delibere concernenti membri del Magistrato sono adottate a scrutinio segreto.

I verbali del Magistrato devono essere sottoscritti dal Provveditore o, in sostituzione dal Vicario, e dal Segretario ed essere trascritti nell'apposito Libro delle Adunanze del Magistrato.

ART. 46 - COMPETENZE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato, quale Organo di governo dell'Arciconfraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ordinaria o straordinaria o agli altri Organi associativi.

In particolare, il Magistrato:

A) Delibera l'ammissione dei nuovi Confratelli e Consorelle e commina i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Volontari, Confratelli e Consorelle, nelle modalità previste dal Regolamento Generale;

B) Conferisce l'attribuzione del titolo onorifico di Confratello o Consorella Giubilato, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, nonché di riconoscimenti speciali, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Generale;

C) Delibera l'ammontare delle quote annuali dei Volontari e dei Sostenitori; l'ammontare delle rette a carico degli ospiti della Casa di Riposo e delle tariffe relative alle prestazioni di servizi sanitari, dei servizi funebri e dell'attività cimiteriale;

D) Delibera l'acquisto, la cessione o la permuta - della proprietà o di altri reali o di godimento - di beni mobili, immobili e beni mobili registrati, l'accettazione di eredità con beneficio di inventario, l'accettazione di donazioni e di legati;

E) Delibera la stipula di mutui e l'assunzione di altri impegni finanziari, la costituzione di ipoteche o vincoli pignoratizi;

F) Delibera su assunzione, trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori, nonché sul regolamento delle mansioni del personale

dipendente medesimo;

G) Predispone i Bilanci economici e il Bilancio Sociale, nonché la programmazione finanziaria annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

H) Delibera la costituzione di fondazioni;

I) Delibera sull'adesione o partecipazione dell'Arciconfraternita a società - anche cooperative - associazioni, fondazioni, confederazioni e organismi vari, nonché a reti associative di carattere provinciale, regionale o nazionale;

J) Propone all'Assemblea la costituzione, incorporazione, fusione e scioglimento di Sezioni Territoriali e Distaccamenti Territoriali;

K) Delibera, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, sui Regolamenti interni di Sezioni Territoriali e Distaccamenti Territoriali e loro successive modificazioni;

L) Delibera su costituzione, incorporazione, fusione e scioglimento dei Gruppi Operativi e ne approva - previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri - i relativi Regolamenti interni e le loro successive modificazioni;

M) Autorizza il Provveditore a stare in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi e ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie che riguardano attivamente o passivamente l'Arciconfraternita;

N) Ratifica la nomina dei Rappresentanti delle Sezioni Territoriali e dei Distaccamenti Territoriali e dei Referenti dei Gruppi Operativi; ovvero, sospende o rimuove i suddetti da tali incarichi quando ciò si ritenga necessario per la regolare attività dei medesimi;

O) Delibera sulle spese ordinarie o straordinarie delle Sezioni Territoriali e dei Distaccamenti Territoriali e sulle spese straordinarie dei Conservatori superiori alla loro autonomia finanziaria;

P) Autorizza il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute dai Volontari;

Q) Delibera - previo parere del Collegio dei Probiviri - sull'annullamento delle decisioni delle Sezioni Territoriali, dei Distaccamenti Territoriali e dei Gruppi Operativi non conformi alle norme dello Statuto o del Regolamento Generale;

R) Nomina i rappresentanti dell'Arciconfraternita negli Organi direttivi e di controllo di fondazioni, società, enti e altri organismi ai quali la medesima partecipa in qualsiasi forma, purché non in contrasto con le proprie finalità;

S) Delibera, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 8 del medesimo.

T) Delibera, su proposta del Provveditore, la nomina annuale dell'Ispettore ai Servizi, scelto tra i Volontari e, su indicazione dello stesso, i suoi Vice ed eventuali Capiguardia;

U) Delibera, su proposta del Provveditore, la nomina annuale del Direttore Sanitario che deve essere un Medico iscritto all'Ordine professionale e preferibilmente iscritto all'Arciconfraternita;

V) Ratifica i provvedimenti disciplinari o sospensivi nei confronti dei Volontari, Confratelli e Consorelle o del personale dipendente presi dal Provveditore in caso di urgenza e per gravi motivi;

W) Ratifica i provvedimenti adottati in casi eccezionali personalmente dal Provveditore e indispensabili per il funzionamento dell'Arciconfraternita;

X) Nomina, in riunione prossima alle elezioni, il Seggio Elettorale, come meglio specificato nel Regolamento Generale.

CAPO X

PROVVEDITORE

ART. 47 - IL PROVVEDITORE

Il Provveditore, eletto dall'Assemblea ordinaria, dirige e sorveglia tutte le attività dell'Arciconfraternita, ne ha la rappresentanza legale e processuale e i poteri di firma, vigila e tutela gli interessi e gli aspetti morali e materiali della medesima.

Il Provveditore ha l'obbligo di informare costantemente il Magistrato sul proprio operato.

In particolare, il Provveditore:

A) Convoca e presiede le riunioni del Magistrato, del Consiglio Generale e dell'Assemblea;

B) Propone al Magistrato la nomina del Vicario; il conferimento degli incarichi ai Conservatori; il conferimento di incarichi specifici a Consiglieri, Volontari, Confratelli e Consorelle;

C) Vigila, personalmente o per delega, sulla corretta esecuzione delle delibere del Magistrato e delle Assemblee;

D) Propone al Magistrato la nomina annuale dell'Ispettore ai Servizi, scelto tra i Volontari e, su indicazione dello stesso, i suoi Vice ed eventuali Capiguardia;

E) Propone al Magistrato la nomina annuale del Direttore Sanitario che deve essere un Medico iscritto all'Ordine professionale e possibilmente iscritto all'Arciconfraternita.

F) Adotta personalmente, in caso di urgenza e per gravi motivi, provvedimenti disciplinari o sospensivi nei confronti dei Volontari, Confratelli e Consorelle o del personale dipendente, con l'obbligo di chiederne la ratifica nel primo Magistrato utile;

G) Adotta personalmente - in casi eccezionali - solo quei provvedimenti che sono indispensabili per il funzionamento dell'Arciconfraternita, con l'obbligo di chiederne la ratifica nel primo Magistrato utile;

H) Indice le elezioni annuali, fissandone la data e il luogo.

L'incarico di Provveditore è incompatibile con rapporti di lavoro con la Confederazione e le Misericordie in generale, e

loro articolazioni a qualsiasi livello.

CAPO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 48 - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea ordinaria.

La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre contemporanee cariche in Organi associativi dell'Arciconfraternita.

Il Collegio dei Probiviri partecipa di diritto al Magistrato, al Consiglio Generale e alle Assemblee ordinarie e straordinarie, con funzione consultiva e senza diritto di voto.

ART. 49 - RIUNIONI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione della relazione annuale sulle proprie attività, da presentare al Magistrato previa protocollazione.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono inoltre convocate dal suo Presidente ogni qual volta vi sia la necessità di consultazione ed emanazione del proprio parere su materie di sua competenza.

Il Collegio dei Probiviri redige il verbale delle riunioni, firmato da tutti i presenti, e conservato nell'apposito Libro delle Riunioni del Collegio dei Probiviri.

ART. 50 - ATTRIBUZIONI

Al Collegio dei Probiviri spetta di esprimere obbligatoriamente il parere, scritto e motivato, su:

A) Proposte di modifica delle norme dello Statuto, del Regolamento Generale e degli altri Regolamenti interni, nonché dei Regolamenti delle Sezioni Territoriali, dei Distaccamenti Territoriali e dei Gruppi Operativi;

B) Interpretazione, in caso di controversie, delle norme dello Statuto, del Regolamento Generale e degli altri Regolamenti interni, nonché dei Regolamenti delle Sezioni Territoriali, dei Distaccamenti Territoriali e dei Gruppi Operativi;

C) Annullamento o sospensione, proposte dal Consiglio Generale, delle delibere del Magistrato;

D) Annullamento o sospensione, proposte dal Magistrato, delle decisioni delle Sezioni Territoriali, dei Distaccamenti Territoriali e dei Gruppi Operativi non conformi alle norme dello Statuto o del Regolamento Generale;

E) Contestazioni sulla mancanza dei requisiti di eleggibilità o sulla incompatibilità per ricoprire cariche negli Organi associativi, di cui all'art. 55 dello Statuto;

F) Contestazioni sul rigetto della domanda di iscrizione all'Arciconfraternita, di cui all'art. 19 dello Statuto;

G) Ricorsi presentati dai Confratelli e Consorelle contro i

provvedimenti disciplinari deliberati dal Magistrato nei loro confronti, di cui agli artt. 21 e 25 dello Statuto;

H) Reclami presentati dai Volontari in ordine alla iscrizione/cancellazione nel Ruolo del Corpo Elettorale, di cui all'art. 16 del Regolamento Generale.

Sui ricorsi, reclami e contestazioni di cui alle precedenti lettere E), F), G) e H) il Collegio dei Probiviri, dopo aver sentito le parti interessate e se del caso in contraddittorio fra di loro, decide in via equitativa entro il termine di trenta giorni con parere scritto e motivato. Resta salvo il diritto del Confratello o Consorella o dell'interessato all'iscrizione all'Arciconfraternita la cui domanda sia stata respinta, di rivolgersi successivamente all'Autorità Giudiziaria.

Al Collegio dei Probiviri spetta inoltre, in casi eccezionali:

1. Convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria, il Magistrato e il Consiglio Generale;
2. Sostituire temporaneamente il Magistrato - qualora dimissionario o impedito a funzionare - fino alle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio della vacatio.

CAPO XII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 51 - COMPOSIZIONE

L'Organo di Controllo è nominato, su proposta del Provveditore, dall'Assemblea ordinaria.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ai quali si applica l'art. 2399 c.c. Almeno il Presidente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2397, 2 comma c.c.

ART. 52 - RIUNIONI

L'Organo di Controllo si riunisce almeno trimestralmente e obbligatoriamente per l'esame del Bilancio annuale.

La riunione dell'Organo di Controllo è valida con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

I componenti che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti dai membri supplenti.

L'Organo di Controllo redige i verbali della riunione che, debitamente firmati dai presenti, vengono inseriti nell'apposito Libro delle Riunioni dell'Organo di Controllo.

ART. 53 - COMPETENZE

All'Organo di Controllo sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30 Codice Terzo Settore.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto all'Assemblea ordinaria e straordinaria, al Magistrato e al Consiglio Generale con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Nei casi e con le modalità previsti dal presente Statuto, l'Organo di Controllo può chiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, del Consiglio

Generale e del Magistrato.

L'organo di Controllo esprime il proprio parere, scritto e motivato su:

- a) Statuto e Regolamento Generale e successive loro modificazioni;
- b) Richiesta, da parte del Consiglio Generale, di annullamento o sospensione delle delibere del Magistrato.

ART. 54 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 31 Codice Terzo Settore, l'Assemblea ordinaria, su Proposta del Provveditore, procede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti, ove tale funzione non venga svolta dall'Organo di Controllo, che in tal caso dovrà essere interamente costituito da Revisori iscritti nell'apposito registro.

CAPO XIII

NORME COMUNI AGLI ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

ART. 55 - ELEGGIBILITÀ NEGLI ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

Possono ricoprire cariche elettive negli Organi dell'Arciconfraternita coloro che, alla data delle elezioni, hanno un'anzianità di iscrizione nel Libro dei Volontari di almeno tre mesi e risultano in regola con i pagamenti delle quote.

Non possono essere eletti coloro che rivestono la qualifica di dipendenti o collaboratori dell'Arciconfraternita comunque dalla medesima remunerati.

Non possono essere eletti i Volontari che rivestono cariche esterne, pubbliche o private, in conflitto di interesse con le attività di interesse generale svolte dall'Arciconfraternita e comunque con i suoi principi ispiratori, o in ogni caso incompatibili con il ruolo di membro di un Organo monocratico o collegiale della stessa.

La valutazione del conflitto d'interessi e/o dell'incompatibilità spetta alla Commissione Elettorale e, in caso di contestazioni, al Collegio dei Probiviri, che deciderà secondo l'art. 50 dello Statuto.

ART. 56 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive negli Organi dell'Arciconfraternita hanno la durata di un triennio - che scade il 30 aprile di ogni anno - e non sono cumulabili nello stesso periodo.

La carica di Provveditore ha la durata massima di tre mandati consecutivi. Le cariche degli altri componenti degli Organi dell'Arciconfraternita hanno la durata massima di due mandati consecutivi.

Alla scadenza dell'ultimo mandato tutti i membri degli Organi dell'Arciconfraternita devono rispettare almeno un anno di vacanza prima di presentare nuovamente la propria candidatura.

La nomina di membro del Magistrato e del Consiglio Generale si rinnova per un terzo ogni anno.

La nomina di membro del Collegio dei Probiviri e dell'Organo

di Controllo è rinnovata ogni tre anni per intero.

ART. 57 - ANTICIPATO E DEFINITIVO VENIR MENO DI UNA CARICA

Nel caso in cui uno o più membri di un Organo dell'Arciconfraternita vengano a mancare, per una causa definitiva, questi non saranno sostituiti fino alla tornata elettorale più prossima.

Nell'ipotesi del venir meno del Presidente dell'Organo di Controllo la nomina del sostituto spetta al Provveditore, nel rispetto dell'art. 51 dello Statuto: tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso in cui la mancanza definitiva di uno o più dei suoi membri non consenta all'Organo dell'Arciconfraternita di raggiungere il numero legale prescritto o comunque impedisca il corretto funzionamento dell'Organo medesimo, si deve procedere quanto prima alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per indire le elezioni dei nuovi membri, sostitutivi di quelli venuti meno anticipatamente e in modo definitivo.

ART. 58 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche ricoperte dai Volontari sono gratuite, ad eccezione del Presidente dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.

È fatto salvo il rimborso delle eventuali spese, non forfettarie ma effettivamente sostenute e documentate, approvate o ratificate dal Magistrato.

CAPO XIV

SEGRETARIO GENERALE DELL'ARCICONFRATERNITA

ART. 59 - IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ARCICONFRATERNITA

Il Segretario Generale dell'Arciconfraternita fa parte del personale dipendente della medesima.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale può essere sostituito, su indicazione del Provveditore, dal Vicario o da un Conservatore del Magistrato, che ne assume a tutti gli effetti, ma gratuitamente, le relative funzioni.

Il Segretario Generale dell'Arciconfraternita soprintende alla funzionalità e all'organizzazione di tutti gli uffici amministrativi ed è il responsabile del personale dipendente. Sulle relative questioni riferisce direttamente al Provveditore.

In particolare, il Segretario Generale dell'Arciconfraternita:

A) Controlla la validità delle convocazioni e dei quorum costitutivi e deliberativi degli Organi collegiali, quali Assemblee ordinaria e straordinaria, Magistrato, Consiglio Generale;

B) Svolge le funzioni di Segretario nei predetti Organi collegiali e ne redige i relativi verbali, controllandone la loro regolarità;

C) Conserva tutti i Libri delle adunanze degli Organi collegiali, quali Assemblee ordinaria e straordinaria, Magistrato, Consiglio Generale, Collegio dei Probiviri;

D) Cura la tenuta e l'aggiornamento dei Registri dei Volontari e dei Sostenitori nonché la tenuta, l'aggiornamento e le pubblicazioni annuali del Ruolo del Corpo Elettorale, come meglio specificato nel Regolamento Generale;

E) Riceve, per conto del Provveditore, le domande di nuovi aderenti, ogni ricorso, reclamo o contestazione da parte dei Confratelli e Consorelle, Volontari o dipendenti da inoltrare poi ai competenti Organi dell'Arciconfraternita;

F) Custodisce, sotto la propria responsabilità, atti e documenti riservati;

G) Svolge le diverse attività, in sede di votazioni e scrutinio per le cariche negli Organi dell'Arciconfraternita, meglio specificate nel Regolamento Generale.

CAPO XV CORRETTORE

ART. 60 - IL CORRETTORE

Il Correttore è l'assistente spirituale dell'Arciconfraternita e garante degli aspetti religiosi e di culto della medesima. La sua funzione è svolta da un Sacerdote incaricato, su proposta del Magistrato, dall'Ordinario Diocesano di Siena pro tempore.

Il Correttore, in particolare:

A) Partecipa di diritto, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea ordinaria e Straordinaria, del Consiglio Generale e del Magistrato;

B) Provvede all'ufficiatura nell'Oratorio della Sede - dedicato a Sant'Antonio Abate e alla Madonna della Stella - nella cappella del Camposanto Monumentale e in quella della Casa di Riposo;

C) Provvede all'organizzazione di incontri spirituali di matrice cristiana con i Confratelli e Consorelle.

CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 61 - MANCATO FUNZIONAMENTO DELL'ARCICONFRATERNITA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendono possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività - nel presupposto che a) l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, sia andata deserta o non sia stato raggiunto il quorum costitutivo; b) non possono funzionare neppure gli organi ordinari con poteri sostitutivi di cui all'art. 50 ultimo comma dello Statuto - il Provveditore deve segnalare la suddetta situazione alla Confederazione delle Misericordie d'Italia e chiedere gli opportuni interventi per il ritorno alla normale vita dell'Arciconfraternita.

Tale richiesta può essere presentata, ove non si attivi il Provveditore, anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un quarto dei Volontari, come previsto dall'art. 30 dello Statuto.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia,

accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale vita dell'Arciconfraternita, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli Organi associativi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga senza esiti, il Delegato informa la Confederazione delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove si ritenga opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

ART. 62 - RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Qualora l'Arciconfraternita, con delibera dell'Assemblea straordinaria - rispettati i quorum costitutivi e deliberativi di cui agli artt. 31 e 32 - decida di non appartenere più alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia recedendo dalla medesima, o ne venga da questa esclusa, l'Arciconfraternita dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo dello stemma e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma e ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata appartenenza/identificazione.

ART. 63 - NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, nonché dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere assunte dagli Organi associativi, si applicano le disposizioni del Codice Terzo Settore del 3 luglio 2017 n. 117, e successive norme di attuazione, modificazioni e integrazioni, e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ART. 64 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai fini del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa oppure ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Provveditore è autorizzato, previa delibera del Magistrato, ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori dell'Arciconfraternita.

F.to PAOLO ALMI

" PIETRO COPPINI Notaio